

COMUNICAZIONE RELATIVA AL CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI NELLE AREE SVANTAGGIATE (Mod. C/IAL)

Articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Articolo 6, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2008

ISTRUZIONI

PREMESSA

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 marzo 2008, nel disciplinare le modalità di attuazione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, istituito dall'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), prevede l'obbligo della presentazione da parte dei beneficiari di una comunicazione attestante il mantenimento del livello occupazionale. In particolare, l'articolo 6, comma 4, del decreto stabilisce che i soggetti che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza sono tenuti a presentare all'Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante che su base annuale il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta superiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007. Inoltre, il medesimo decreto prevede l'onere per i beneficiari di indicare nella comunicazione il minor credito d'imposta eventualmente spettante.

Ai sensi del citato comma 4 del decreto, la presentazione della comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito prenotata e relativa all'anno nel quale la comunicazione deve essere trasmessa.

Il mancato invio della comunicazione comporta la decadenza dal diritto al credito d'imposta, a partire dall'anno in cui la comunicazione deve essere trasmessa.

Il beneficiario decade, altresì, dall'agevolazione se il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati in ciascuno degli anni interessati risulti pari o inferiore alla media del periodo di riferimento (1° gennaio 2007- 31 dicembre 2007). La decadenza in tale ipotesi opera a partire dall'anno successivo a quello della verifica annuale del livello occupazionale, producendo pertanto gli stessi effetti del mancato invio della comunicazione.

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 dai soggetti che hanno trasmesso all'Agenzia delle entrate l'istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, utilizzando l'apposito modello (mod. IAL) approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 maggio 2008, e ne hanno ottenuto l'accoglimento, **anche parziale**, per gli anni 2008, 2009 e/o 2010.

Deve essere presentata un'unica comunicazione in ciascuno dei predetti anni, anche nel caso in cui siano state trasmesse e accolte, totalmente o parzialmente, più istanze di attribuzione del credito d'imposta. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il beneficiario invii più comunicazioni, sarà ritenuta valida solo l'ultima comunicazione trasmessa.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione i datori di lavoro che hanno ottenuto l'attribuzione del credito d'imposta per il solo anno 2008, a seguito dell'esaurimento dei fondi stanziati per gli anni 2009 e 2010. Tuttavia, qualora il credito spettante per il 2008 sia inferiore a quello concesso, detti contribuenti devono comunque inviare la comunicazione al fine di indicare il minor credito spettante per l'anno 2008. Si ricorda inoltre che tali soggetti, se intendono conseguire il credito d'imposta per gli anni 2009 e 2010, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate dal 1° al 20 aprile 2009 una nuova istanza, utilizzando l'apposito modello per il rinnovo della richiesta di attribuzione del credito.

Reperibilità del modello

Il modello da utilizzare per l'invio della comunicazione è reperibile in formato elettronico nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, nei termini di seguito indicati:

- nell'anno 2009, a partire dalle ore 10:00 del 2 febbraio, in quanto il 1° febbraio cade di domenica, alle ore 24:00 del 31 marzo 2009;
- negli anni 2010 e 2011, a partire dalle ore 10:00 del 1° febbraio alle ore 24:00 del 31 marzo di ciascuno dei predetti anni.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere eseguita:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione della comunicazione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione.

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione.

Si ricorda che la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della avvenuta presentazione è data dalla ricevuta rilasciata dalla stessa Agenzia.

Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione della comunicazione a conferma dei dati ivi indicati.

La compilazione della comunicazione e la trasmissione telematica dei dati in essa contenuti è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "**COMUNICAZIONE IAL**", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it, a partire dal 29 gennaio 2009.

Compilazione del modello

Il modello della comunicazione è composto da:

- il frontespizio contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati identificativi del datore di lavoro beneficiario del credito d'imposta, la dichiarazione resa dal medesimo e la sottoscrizione della comunicazione;
- il quadro A, contenente i dati relativi alle basi occupazionali di riferimento della verifica annuale del livello occupazionale;
- il quadro B, da compilare solo nel caso in cui il credito spettante sia inferiore a quello concesso, contenente i dati relativi al numero dei lavoratori per i quali spetta il credito e all'ammontare del credito d'imposta spettante.

Dati relativi alle persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma abbreviata (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice). Il codice corrispondente alla "natura giuridica" dell'impresa beneficiaria, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale del datore di lavoro o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale del datore di lavoro sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Referente da contattare

Devono essere indicati il cognome e il nome del referente incaricato dal beneficiario a fornire chiarimenti in merito alla comunicazione. Si segnala che la compilazione del riquadro non è obbligatoria.

Recapiti

Vanno indicati i recapiti telefonici nonché l'indirizzo di posta elettronica del beneficiario. Si evidenzia che l'indicazione dei dati previsti nel riquadro non è obbligatoria.

Indicando il numero di telefono, di cellulare, di fax e l'indirizzo di posta elettronica, il datore di lavoro potrà essere contattato dall'Agenzia delle entrate per eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla presente comunicazione.

Dichiarazioni del datore di lavoro e sottoscrizione della comunicazione

Il datore di lavoro deve barrare nel riquadro la casella corrispondente alla dichiarazione che intende rilasciare. In particolare, deve barrare:

- la **casella A**, se dichiara che su base annuale il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, mediamente occupati nell'anno precedente a quello di trasmissione della comunicazione risulta superiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007 e di aver diritto al credito d'imposta in misura non inferiore a quella riconosciuta dall'Agenzia delle entrate. In tal caso, deve compilare solamente il quadro A del presente modello;
- la **casella B**, se dichiara che su base annuale il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, mediamente occupati nell'anno precedente a quello di trasmissione della comunicazione risulta superiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007 e di aver diritto al credito d'imposta in misura inferiore a quella riconosciuta dall'Agenzia delle entrate. In tal caso, deve compilare i quadri A e B del presente modello;
- la **casella C**, qualora, per qualsiasi motivo, intenda annullare totalmente gli effetti della comunicazione precedentemente trasmessa. In tale ipotesi il beneficiario deve presentare apposita revoca, utilizzando il presente modello, nel quale deve compilare solamente il frontespizio (i quadri A e B non devono essere compilati), riportando il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che intende annullare. Si evidenzia che in caso di revoca la comunicazione si intende non presentata e, pertanto, il beneficiario decade dal diritto a fruire dell'agevolazione, sempre che non trasmetta all'Agenzia delle entrate nei termini prescritti una nuova comunicazione.

Con la sottoscrizione della comunicazione il beneficiario dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini del ricevimento di qualsiasi avviso riguardante la comunicazione che è stata trasmessa.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della comunicazione".

QUADRO A

Verifica annuale livello occupazionale

Il quadro A è riservato all'indicazione dei dati relativi alle basi occupazionali di riferimento della verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale.

Si precisa che la verifica annuale consiste nel raffronto tra la media dei lavoratori dipendenti - con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compreso quello a contenuto formativo - complessivamente in forza al datore di lavoro in ciascun anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta e la media dei lavoratori dipendenti complessivamente occupati nell'anno 2007. Nell'ipotesi in cui dal predetto confronto risulti che il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nell'anno cui si riferisce la verifica risulti pari o inferiore alla media dei lavoratori occupati nel 2007, il beneficiario decade dall'agevolazione, a partire dall'anno successivo a quello oggetto di verifica.

Nel quadro va indicato:

- nel **rigo A1**, il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nell'anno precedente a quello di invio della comunicazione (ad esempio, nella comunicazione inviata nel 2009 va riportata nel presente rigo la media dei lavoratori relativa al 2008);
- nel **rigo A2, colonna 2**, il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nell'anno 2007. La **colonna 1** deve essere barrata nel caso in cui il beneficiario non aveva lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nell'anno 2007; in tale ipotesi non deve essere compilata la colonna 2 del presente rigo.

QUADRO B

Dati relativi al credito d'imposta spettante

Il quadro B deve essere compilato solo nel caso in cui l'ammontare del credito d'imposta spettante per tutti o alcuni soltanto degli anni 2008, 2009 e 2010 sia inferiore a quello concesso, risultante dalla comunicazione telematica di accoglimento dell'istanza (mod. IAL). Il credito spettante può risultare inferiore a quello concesso nelle seguenti ipotesi:

- errori materiali commessi nella compilazione dell'istanza (mod. IAL) nella quale è stato indicato un importo superiore a quello spettante. Si segnala che in caso di errore riguardante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dall'art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244/2007 e dal relativo decreto attuativo, il beneficiario perde il diritto all'agevolazione e, pertanto, è tenuto rinunciare totalmente al credito concesso. A tal fine, deve trasmettere per ciascuna istanza presentata apposita rinuncia, utilizzando il modello IAL;
- mancata conservazione per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni in caso di piccole e medie imprese, di alcuni dei posti di lavoro creati. Si rammenta che la perdita del posto di lavoro creato comporta la decadenza dall'agevolazione con effetto retroattivo dalla data di rilevazione dell'incremento occupazionale.

Con la compilazione del presente quadro, il beneficiario rinuncia al credito d'imposta risultante dalla differenza tra l'importo concesso e quello indicato nel presente quadro.

Si segnala che nel quadro, per ciascuno degli anni previsti, deve essere indicato un importo del credito non superiore a quello concesso, risultante dalla comunicazione di accoglimento, totale o parziale, dell'istanza (mod. IAL).

In caso di presentazione di più istanze, è necessario tenere conto di tutte le comunicazioni di accoglimento, totale o parziale, rilasciate dall'Agenzia delle entrate e delle eventuali istanze di rinuncia presentate dal beneficiario. Si evidenzia inoltre che, ai fini della determinazione dell'importo complessivamente riconosciuto, negli anni 2010 e 2011 si dovrà tener conto anche del minor credito d'imposta indicato nel quadro B delle comunicazioni presentate negli anni precedenti.

Nel caso di accoglimento parziale di tutte o alcune delle istanze IAL presentate, il quadro B va compilato solo nell'ipotesi in cui l'ammontare del credito spettante per almeno uno degli anni sia inferiore a quello concesso e non deve essere indicato alcun importo nella colonna relativa all'anno per il quale il credito è stato denegato. Ad esempio, qualora siano state presentate più istanze IAL dalle quali risulti un ammontare complessivo del credito richiesto pari ad euro 800 per il 2008, euro 1000 per il 2009 ed euro 1000 per il 2010 e il credito sia stato concesso solo per gli anni 2008 e 2009 in misura pari, rispettivamente, ad euro 600 e

800, il quadro va compilato solo se l'ammontare spettante sia inferiore ad euro 600 e/o 800; in tal caso non deve essere compilata la colonna 3 del rigo B13. Qualora invece il credito spettante sia pari a euro 700 per il 2008 e ad euro 900 per il 2009, il presente quadro non deve essere compilato.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei singoli campi del quadro.

Nella **casella "Motivi di rinuncia parziale al credito concesso"** va esplicitato il motivo che ha determinato un minor importo del credito spettante rispetto a quello concesso. In particolare, va riportato uno dei seguenti codici:

- "1", errori materiali commessi nella compilazione dell'istanza IAL presentata;
- "2", mancata conservazione per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni in caso di piccole e medie imprese, di alcuni dei posti di lavoro creati;
- "3", contemporanea presenza delle condizioni di cui ai codici 1 e 2.

Nei **righi da B1 a B12**, in corrispondenza dei mesi nei quali è maturato il credito d'imposta, va indicato nella **colonna 1** il numero complessivo dei lavoratori dipendenti per i quali spetta il credito d'imposta e nella **colonna 2** l'ammontare complessivo del credito maturato nel mese di riferimento. Ai fini del calcolo del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assunti nel 2008 che costituiscono incremento della base occupazionale di riferimento, da indicare nella colonna 1, e del relativo credito d'imposta, da indicare nella colonna 2, si rinvia alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 48/E del 10 luglio 2008. Si segnala che devono essere compilati tutti i rigi a partire da quello relativo al mese di decorrenza dell'agevolazione. Ad esempio, se l'incremento occupazionale rilevante è stato realizzato a partire dal mese di febbraio 2008 devono essere compilati tutti i rigi da B2 a B12.

L'importo da indicare nella colonna 2, tenuto conto della misura mensile del credito spettante (euro 333,00 o euro 416,00) non potrà essere superiore al valore di colonna 1 moltiplicato per 416,00.

Nel **rigo B13** va indicato l'ammontare complessivo del credito spettante per gli anni 2008, 2009 e 2010. In particolare:

- nella **colonna 1**, riportare la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei rigi da B1 a B12;
- nella **colonna 2** e nella **colonna 3**, indicare l'ammontare del credito spettante per ciascun anno. Entrambi gli importi sono pari al credito d'imposta spettante per il mese di dicembre 2008, indicato nel rigo B12, colonna 2, moltiplicato per 12, sempre che l'ammontare del credito non debba essere ricondotto nei limiti dei massimali di intensità di aiuto previsti dal regolamento (CE) n. 2204/2002. L'importo indicato nelle colonne 2 e 3 non potrà comunque essere superiore al risultato della seguente operazione: B12, colonna 1, x 416 x 12.

Si ricorda, inoltre, che l'ammontare del credito d'imposta da indicare nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo B 13 non dovrà mai essere superiore all'importo riconosciuto dall'Agenzia delle entrate. Pertanto, in sede di trasmissione telematica, la comunicazione non sarà accolta qualora nel rigo B13, anche con riferimento ad un solo anno, sia stato indicato un importo superiore all'ammontare del credito concesso risultante dalle comunicazioni telematiche di accoglimento, totale o parziale, delle istanze IAL.